

N. R.G. 22/2020

sent. u. 2/2021
fall. u. 2/2021
fall. u. 2-1/2021
Cron. 22/2021
Rep. 2/2021

**Prefallimentare AUTOTRASPORTI CAVAGNA DI CAVAGNA MAURIZIO E C.
S.A.S.**



TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Tribunale di Rovereto

riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott. Michele Cuccaro	Presidente rel.
dott. Riccardo Dies	Giudice
dott. Fabio Peloso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso per autofallimento promosso da AUTOTRASPORTI CAVAGNA DI CAVAGNA MAURIZIO E C. S.A.S. e preso atto dell'avvenuto deposito da parte della debitrice della documentazione richiesta ex art. 14 L.F.;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- visti i risultati dell'istruttoria prefallimentare e rilevato che la qualità di imprenditore commerciale della fallenda, ed il superamento dei limiti dimensionali contemplati dall'art. 1, comma 2°, e della soglia di fallibilità prevista dall'art. 15, ultimo comma, l. fall., risultano accertati dall'esame dei bilanci di esercizio della debitrice (a titolo esemplificativo, risultano abbondantemente superate le soglie di cui all'art. 1 comma 2 n. 1 e 3 L.F., avendo avuto la fallenda in tutti e tre gli ultimi esercizi un attivo patrimoniale superiore ad euro 500.000,00 ed un ammontare di debiti ben superiore alla soglia legale);
- rilevato che lo stato di insolvenza è pacifico alla luce della documentazione acquisita nella fase prefallimentare (che documenta una rilevante esposizione debitoria e



l'evidente incapacità della società a far fronte al debito, avendo presentato gli ultimi tre bilanci in perdita per importi crescenti),

P.Q.M.

dichiara il fallimento

di: AUTOTRASPORTI CAVAGNA DI CAVAGNA MAURIZIO E C. S.A.S. (C.F.00340850221) con sede legale in Ala, via S.Anna n. 21, P.I. 00340850221, iscritta al REA al n° 88078 e del socio accomandatario Cavagna Maurizio, nt. ad Ala il 20.3.1956 (CF CVGMRZ56C20A116Z), res.te ivi, fraz. Ronchi, loc. Rom 9

Nomina

Giudice Delegato al fallimento il dott. Michele Cuccaro e curatore il dr. Fulvio Mazzurana

Fissa

per il giorno 15/4/2021 ore 10.45 l'adunanza per l'esame dello stato passivo

Assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva; contro la medesima può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 L.F.

Rovereto, 15/1/2021

Il Presidente

dott. Michele Cuccaro

